



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “Codice dei Beni Culturali”;

Visto il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante: “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell'art.6 comma 1, il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è *ridenominato* “Ministero della cultura”;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 /01/2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29 marzo 2024 registrato dalla Corte dei Conti in data 09 maggio 2024 al n. 1317;

Vista la nota prot. n.44 del 01/08/2023 della Conferenza Episcopale Marchigiana (acquisita al protocollo d'Ufficio il 17/04/2024 prot. n.1222 per disguidi tecnici) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato: “**Edificio residenziale**” sito a Montecosaro (MC);

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata, espresso con nota prot. 10222 del 21/08/2024, dal quale si evince che il bene risulta possedere i requisiti di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004;



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

Visto il medesimo parere di cui sopra nel quale si rileva che: *“Dagli atti d’Ufficio il fabbricato in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico. L’edificio è situato all’interno del centro storico di Montecosaro, luogo con continuità abitativa almeno fin dal medioevo; non si può pertanto escludere la possibilità che strutture di fasi precedenti siano conservate nel sottosuolo. Si richiede pertanto che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga preliminarmente sottoposto all’esame della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le eventuali prescrizioni di competenza”*;

Visto il verbale della Commissione del giorno 29/08/2024 dal quale risulta che è stata approvata all’unanimità la proposta di verifica positiva di interesse culturale del bene in oggetto, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti sopra citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Edificio residenziale
Comune	Montecosaro (MC)
Via	Aurelio Saffi, 40
Distinto al C.F.	Foglio 10 part.IIa 131 sub. 1
Confinanti al C.F.	Foglio 10 (C.F.) partt. 110, 312

presenta interesse storico - artistico - architettonico ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 il bene denominato: **“Edificio residenziale”** sito in Via Aurelio Saffi, 40 Montecosaro (MC)

sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è dichiarato **di interesse storico - artistico - architettonico** ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

Art. 2 La relazione storico - artistica architettonica (all.1), la documentazione fotografica(all.2), la planimetria catastale (all.3), fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l’Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

E’ inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Segretario Regionale

Dott.ssa Maria Rita Palumbo